



**CITTÀ DI SAN SALVO
CHIETI**

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA



Redazione a cura:

Responsabile del Servizio Ambiente - Michele DE FILIPPIS.
Collaboratore - Fabrizio Clissa.

TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di San Salvo nonché zone limitrofe come da eventuali accordi con relativi comuni di competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed, in particolare, ha come oggetto:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento da parte dei produttori, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;

Articolo 2 – Definizioni

Nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 ed ai fini del presente Regolamento si definiscono:

1. UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
2. UTENZA CONDOMINIALI: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
3. UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
4. UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
5. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
6. PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
7. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
8. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
9. RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera m dell'art.183 del D.Lgs 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
10. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
11. RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
12. RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata mediante svuotamento di contenitori stabilmente posizionati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
13. RACCOLTA A CHIANATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, previo accordo con l'ENTE gestore;

14. SERVIZIO DI IGIENE URBANA: l'insieme delle attività volte a garantire un adeguato livello di pulizia della città, con operazioni di raccolta rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, pulizia del suolo e delle aree pubbliche o private ad uso pubblico;
15. ECOCENTRO: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche come definito dal DM 08/04/2012 e s.m.
16. SOCIETA' INCARICATA DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO: società iscritta all'Albo Gestori Ambientali a cui fa capo la gestione operativa dell'ecocentro;
17. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
18. RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
19. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua;
20. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
21. RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
22. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
23. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;
24. SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
25. GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario / affidatari dei servizi di igiene urbana.
26. IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
27. IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
28. IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
29. IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in

particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Comune di San Salvo effettua la gestione dei rifiuti urbani attraverso la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese.

Il Comune di San Salvo adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio ed altri enti ed istituzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria l'educazione alla riduzione e della produzione dei rifiuti, alla prevenzione sulla pericolosità degli stessi anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma intese e campagne di sensibilizzazione.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione dell'allegato A parte IV del D.Lgs n.152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, a i sensi dell'art.198, comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 152/2006;

Sono rifiuti speciali:

- g. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- h. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186;

- i. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- j. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- k. i rifiuti da attività commerciali;
- l. i rifiuti da attività di servizio
- m. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- n. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- o. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- p. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- q. il combustibile derivato da rifiuti;

Sono pericolosi i rifiuti urbani indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, quindi gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi

Tra i rifiuti urbani pericolosi i principali sono i medicinali scaduti e le pile;

Sono pericolosi i rifiuti speciali indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/2006;

Articolo 6 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - rifiuti sanitari:
 - che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006.
2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
 - abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta

- catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con codici CER080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. n 151 del 20/07/2005;
3. L'Art. 195 comma 2 lett. e del D.Lgs 152/2006 prevede che sia di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese, con il DL 6/12/2011 n.201 comma 46 vengono abrogato nell'anzicitato le parole "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione" pertanto nelle more di nuove norme atte a definire i criteri quali-quantitativi dei rifiuti assimi lati si fa riferimenti alla

normativa vigente;

4. Sono assimilati agli urbani ai soli fini della raccolta differenziata gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità conferiti da parte delle utenze domestiche o piccole utenze commerciali.
5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato a condizione che la potatura abbia un volume tale da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
6. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 10 kg/ab/anno.
7. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale che si avvale a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
8. Fino alla emanazione del decreto sui criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione continuano ad applicarsi i criteri di cui alla delibera 27/07/1984;

TITOLO 2 - SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 7 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

In tutto il territorio comunale, è disposto il sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti indicato nel presente regolamento, denominato "porta a porta" a cui debbono conformarsi per il relativo conferimento, tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Chiunque produce dei rifiuti solidi urbani di cui al presente Regolamento, deve effettuare il relativo conferimento avvalendosi per l'allontanamento degli stessi dalle abitazioni, dai locali o luoghi di loro produzione, esclusivamente degli appositi sacchetti, delle biopattumiere e dei bidoni carrellati nei modi e con i tempi indicati nel presente Regolamento. Per facilitare l'attività di raccolta e di conferimento, tali attrezzature sono state e saranno fornite dalla impresa appaltatrice, in uso gratuito. Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, inseriti in tali contenitori, dovrà avvenire a cura delle utenze, con l'esposizione degli stessi contenitori in adiacenza agli immobili o alle aree di produzione, comunque su strada pubblica o su area privata aperta e accessibile da strada pubblica, quest'ultima previo accordo intercorso con il gestore del servizio. Il lavaggio e la manutenzione dei contenitori forniti agli utenti dalla ditta è a totale carico dell'utenza domestica.

In caso di smarrimento, furto o rottura di un contenitore antirandagismo è prevista una sola riconsegna gratuita. Per quanto riguarda il contenitore carrellato condominiale non è prevista nessuna riconsegna gratuita.

Il gestore del servizio pubblico, provvederà al successivo ritiro.

Le utenze domestiche da uno a otto nuclei familiari devono conferire, al servizio "porta a porta", gli scarti alimentari c.d. "organici" e simili, nelle biopattumiere con relativa busta biodegradabile, la frazione non riciclabile, il vetro, la plastica ed i metalli, sempre mediante biopattumiere.

Le utenze condominiali con nove o più nuclei familiari devono in particolare conferire, al servizio "porta a porta", gli scarti alimentari c.d. "organici" e simili, nei bidoni carrellati con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, con relativa busta biodegradabile, la frazione non riciclabile, il vetro, la plastica ed i metalli, mediante bidoni carrellati con attacco a pettine e serratura blocco coperchio.

Analogamente le utenze non domestiche con produzione specifica di rifiuti organici (scarti alimentari e simili) e/o di frazione non riciclabile e/o di vetro e/o di plastica e metalli,

devono conferire, al servizio porta a porta, i rifiuti su elencati mediante bidoni carrellati con attacco a pettine e serratura blocco coperchio.

L'ufficio competente in accordo con il gestore del servizio, per venire incontro a situazioni particolari può valutare soluzioni diverse.

Le utenze domestiche e non domestiche, che utilizzano i bidoni carrellati con attacco a pettine e serratura blocco coperchio e comunque ogni altro contenitore previsto dalla presente, per il conferimento dei propri rifiuti, al servizio "porta a porta" sono tenuti a:

- conservare le attrezzature all'interno di aree o luoghi privati, non accessibili da altri utenti per il conferimento, nei giorni in cui non è previsto lo svuotamento;
- esporre i bidoni carrellati e ogni altro contenitore previsto nella presente a piè di portone e comunque su strada pubblica o in alternativa, previo accordo tra l'amministrazione condominiale e l'ente gestore, su strada privata e accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all'art.4;
- ritirare tali attrezzature una volta svuotate, con le seguenti modalità:
- utenze domestiche entro sei ore dal termine delle attività di ritiro o comunque a svuotamento effettuato;
- utenze non domestiche: entro le ore 12:00 o comunque a svuotamento effettuato;
- non abbandonare bidoni carrellati o comunque ogni altro contenitore indicato nella presente, sul suolo pubblico.
- utilizzare sacchi, bidoni carrellati o comunque ogni altro contenitore indicato nella presente, solo ed esclusivamente per conferire ai fini della raccolta, la tipologia di rifiuto prevista, seguendo le indicazioni riportate negli opuscoli informativi distribuiti e reperibili presso gli uffici del Progetto "Tutti a raccolta, facciamo la differenziata", via Nuova Circonvallazione (capannone comunale) o altra sede che all'uopo verrà predisposta.
- gli operatori dei mercati, al termine delle operazioni di vendita, devono tenere pulito lo spazio assegnato raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività differenziando carta e cartone dal secco residuo e depositarli ai margini dell'area di competenza in appositi contenitori.
- L'ufficio competente potrà al fine di tutelare il decoro urbano, l'igiene e la salute pubblica rilasciare una autorizzazione speciale ai complessi residenziali esclusivamente di San Salvo Marina per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dal 01/06 al 31/08 su suolo pubblico previa pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e la realizzazione di una struttura removibile in legno con cancello chiuso, custodito e regolamentato.

Il conferimento dei rifiuti urbani va effettuato nel rispetto del seguente calendario:

Zona denominata "Centro Storico"

E' designata zona "CENTRO STORICO" quella compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti strade:

Via C. Battisti, Via Fontana Nuova, Via Trignina, P.zza Trento e Trieste, Via Montegrappa, Corso Garibaldi, (da incrocio con Via Montegrappa a incrocio con Viale Duca degli Abruzzi), Viale Duca degli Abruzzi, Via Cavour, Villa Comunale.

Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 05,00 alle ore 08,00, nei giorni indicati:

- nei giorni di lunedì, giovedì e sabato deve essere effettuato il conferimento della Frazione Organica. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in sacchi biodegradabili all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.

- Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento della Carta. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato, con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di domenica deve essere effettuato il conferimento di Plastica e Metalli. Il conferimento deve essere effettuato all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di venerdì deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Nei giorni di martedì e venerdì deve essere effettuato il conferimento del Secco Residuo. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il venerdì solo su richiesta può essere effettuato il conferimento dei soli pannolini (già conferiti il martedì e venerdì nel secco residuo) in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine;
- Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile) .
- I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso l'ECOCENTRO" sita attualmente in Via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e smi o ritirati a domicilio previa prenotazione al Numero Verde 800 912779.

Zona denominata "A"

E' designata zona "A" quella compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti strade:

Via Ponchielli, Corso Garibaldi, (da incrocio Via Nuova Circonvallazione a incrocio Via Montegrappa), Via Montegrappa, P.zza Trento e Trieste, Via Trignina, Via del Mare, Via Matteotti, porzione di Zona Industriale attestata su Viale Bellisario (questa esclusa), porzione di Zona Industriale attestata su Viale Australia (questa esclusa), Via Montenero (da Viale Australia a confine comunale), confine comunale.

Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 22,00 alle ore 24,00, nei giorni indicati:

- nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica deve essere effettuato il conferimento della Frazione Organica. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in sacchi biodegradabili all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento della Carta. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Sabato deve essere effettuato il conferimento di Plastica e Metalli. Il conferimento deve essere effettuato all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.

- Il giorno di Domenica deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento del Secco Residuo. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il venerdì solo su richiesta può essere effettuato il conferimento dei soli pannolini (già conferiti il martedì e venerdì nel secco residuo) in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine;
- Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile).
- I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso "l'ECOCENTRO" sita attualmente in Via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e smi o ritirati a domicilio previa prenotazione al Numero Verde 800 912779.

Zona denominata "B"

E' designata zona "B" quella compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti strade:

Via Nuova Circonvallazione, confine comunale, tracciato autostrada A14, Via Trignina (che delimita la Zona Industriale), Via Matteotti, Via del Mare, Via Fontana Nuova, Via C. Battisti, Via Istonia (da incrocio con Via C. Battisti a Viale Duca degli Abruzzi), Viale Duca degli Abruzzi, Corso Garibaldi (da incrocio con Viale Duca degli Abruzzi a Via Nuova Circonvallazione).

Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 22,00 alle ore 24,00, nei giorni indicati:

- nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica deve essere effettuato il conferimento della Frazione Organica. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in sacchi biodegradabili all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento della Carta. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Sabato deve essere effettuato il conferimento di Plastica e Metalli. Il conferimento deve essere effettuato all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
- Il giorno di Lunedì deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento del Secco Residuo. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.

- Il venerdì solo su richiesta può essere effettuato il conferimento dei soli pannolini (già conferiti il martedì e venerdì nel secco residuo) in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine;
- Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile).
- I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso "l'ECOCENTRO" attualmente sita in Via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e smi o ritirati a domicilio previa prenotazione al Numero Verde 800 912779.

Zona denominata "B"

E' designata zona "B" quella compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti strade: via Grasceta (da ponte autostada A14) fino Lungomare Cristoforo Colombo, cda piane S. Angelo , cda Stazione, Zona Paradiso, fino a Lungomare Cristoforo Colombo .

Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi, esclusivamente e tassativamente dalle ore 22,00 alle ore 24,00, nei giorni indicati:

- nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica deve essere effettuato il conferimento della Frazione Organica. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in sacchi biodegradabili all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Martedì, deve essere effettuato il conferimento della Carta. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Sabato deve essere effettuato il conferimento di Plastica e Metalli. Il conferimento deve essere effettuato all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine, ove previsto.
- Il giorno di mercoledì deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento del Secco Residuo. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di apposito biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il venerdì solo su richiesta può essere effettuato il conferimento dei soli pannolini (già conferiti il martedì e venerdì nel secco residuo) in sacchi generici all'interno di biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine;
- Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati (presso le farmacie e i rivenditori di pile).
- I rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE possono essere conferiti presso "l'ECOCENTRO" attualmente sita in Via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e smi o ritirati a domicilio previa prenotazione al Numero Verde 800 912779.

Zona Industriale – Utenze Commerciali

Per gli uffici pubblici e/o privati, imprese di pulizia, studi professionali, artigiani, esercizi commerciali e attività economiche in genere, limitatamente ai rifiuti urbani, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (o a chiusura esercizio della sera precedente se questa avvenga dopo le 22,00), nei giorni indicati:

- nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato deve essere effettuato il conferimento della Frazione Organica. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in sacchi biodegradabili all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento di Plastica e Metalli. Il conferimento deve essere effettuato all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- Il giorno di Mercoledì deve essere effettuato il conferimento della Carta. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato deve essere effettuato il conferimento del Cartone. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, depositandolo piegato su area pubblica davanti all'esercizio.
- nei giorni di Martedì e Domenica deve essere effettuato il conferimento del Vetro. Il conferimento deve essere effettuato, senza sacchetto in plastica, all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- nei giorni di Martedì e Venerdì deve essere effettuato il conferimento del Secco Residuo. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di appositi biopattumiere antirandagismo e/o all'interno di bidone carrellato con attacco a pettine e serratura blocco coperchio, ove previsto.
- per le utenze non domestiche (attività produttive di qualunque tipo) il conferimento al servizio porta a porta di cui sopra è limitato ai soli rifiuti urbani assimilabili con il più tassativo divieto di conferimento di rifiuti speciali pericolosi.

Articolo 8 – Conferimenti

- I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti. (Vedi nota regione abruzzo compostaggio domestico)
- In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati

solo in idonei contenitori chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

- È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge presso piattaforme RAEE o conferiti presso l'Ecocentro. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per quantitativi fino a kg 50, ci si deve rivolgere all'Ecocentro, per quantitativi maggiori ci si deve attenere a quanto previsto dal DLgs 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 45/2007 e s.m.i.;
- È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

Articolo 9 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema porta e porta è attivo tutti i giorni della settimana, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.
2. Nel caso in cui il rifiuto risulti incompatibile o non conforme, il gestore non provvederà al suo ritiro e applicherà un avviso sul contenitore.
3. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 10 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato, dal gestore del servizio con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto presso l'ECOCENTRO.

Articolo 11 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali, regionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;

- riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
 3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili per le frazioni a cui sono dedicati. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
 4. Per tutte le frazioni di rifiuti è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
 5. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale o su iniziativa della stessa, promuove controlli specifici sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.
 6. In caso di smarrimento, rottura o furto dei carrellati sarà a carico dell'utenza la fornitura del nuovo contenitore da parte del gestore del Servizio;

Articolo 12- Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde, consistente in quanto definito all'articolo 6 punto 4, proveniente alla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna presso L'ECOCENTRO di via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e smi ;
 - La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
 - In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

Articolo 13 - Raccolta differenziata delle pile

In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- ✓ oltre 25 mg. di mercurio;
- ✓ oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- ✓ oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- ✓ fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese e;
- ✓ le pile a manganese del tipo a bottone;
- ✓ le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- ✓ le batterie dei telefoni cellulari;
- ✓ altri accumulatori usati;

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio o presso l'ecocentro.

1. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
2. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 2

del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
4. sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 14 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale.
2. Negli stessi vanno introdotti esclusivamente i medicinali privi degli imballaggi in carta o cartoncino.
3. I contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 15 - ECOCENTRO

L'ECOCENTRO è attualmente sito in Via Nuova Circonvallazione salvo ulteriore e diversa individuazione di ecocentro di cui al DM 2008 e s.m.i. è attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separato delle seguenti tipologie di rifiuto ai sensi del DM 8/04/2008 e s.m.i.:

1. i rifiuti domestici recuperabili provenienti da civile abitazione tra cui oli vegetali;
2. i rifiuti ingombranti, RAEE provenienti anche dalla distribuzione e rifiuti pericolosi provenienti da civile abitazione;
3. i rifiuti assimilati agli urbani recuperabili provenienti da attività produttive: artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.;
4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private quali: giardini, parchi, ecc. nonché da aree cimiteriali;
5. i rifiuti abbandonati e rinvenuti nell'ambito del territorio comunale;
6. i rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche;
7. i rifiuti inerti derivanti da civile abitazione (es. calcinacci, scarti edilizi provenienti da piccoli lavori di manutenzione domestica), nei modi e nelle quantità stabilite dalla delibera del C.C. n. 514 del 29.10.2010

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Regolamento per la gestione dell'ECOCENTRO e dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i., per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o presso servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero. La gestione dell'Ecocentro sarà a carica della ditta appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana.

Articolo 16 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

Articolo 17 - Pesata dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del Gestore degli impianti stessi nonché presso la piattaforma ecologica prima del trasporto ai siti di smaltimento e/o recupero.

TITOLO 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 18 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 28, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

1. strade e piazze classificate come comunali;
2. tratti urbani di strade provinciali e statali;
3. strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
4. aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
5. aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.

Il Gestore del servizio, su disposizione del Comune, organizza servizi di:

1. spazzamento strade;
2. spazzamento stradale con divieto di sosta previa ordinanza Sindacale;
3. lavaggio marciapiedi centro storico – isola pedonale;
4. spurgo delle griglie di deflusso e delle caditoie stradali;
5. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
6. rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali. Nell'allegato 1 del presente regolamento è riportata la toponomastica stradale con relativa frequenza di spazzamento.

Articolo 19 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica

ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area od il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 20 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
1. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 21 - Contenitori portarifiuti

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di cestini portarifiuti, contenitori raccolta farmaci scaduti e batterie esauste, le tipologie delle attrezzature dovranno essere

concordate con l'Amministrazione comunale.

3. E' vietato abbandonare rifiuti solidi urbani o differenziati di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti, che sono destinati esclusivamente alla raccolta di rifiuti prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini, carta di brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte di caramelle, mozziconi e pacchetti di sigarette, ecc.).

Articolo 22 – Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 23 - Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati;
3. Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
5. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 24- Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio, nonché secondo quanto previsto dal D.M. del 08/04/2008 e s.m.i.. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 25 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani quando siano condotti in spazi aperti al pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei

contenitori di rifiuti urbani.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi pedonali aperti al pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 26 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 27 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo 28 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare idonea cauzione.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 29 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 30 - Terreni non utilizzati

I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 31 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, ad opera di terzi ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'abbandono, se individuato, ovvero nei confronti del proprietario e possessore.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del Servizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale provvederà:
 - a. a pubblicizzare sul sito internet del comune le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini da pubblicare sul sito del comune, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi.
 - c. Sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del decoro urbano.
 - d. le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono collaborare alla predisposizione di iniziative sulla raccolta differenziata o altre iniziative ambientali di concerto con il comune con il solo rimborso delle spese forfettarie .

Articolo 33 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e disciplinate dall'art.81 R.D. n.666 del 20/08/1909 come modificato dall'art.138 del RD n.773/1931 i quali potranno svolgere compiti di agenti giurati e accertare violazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art.31 del RD n.1604 del 05/10/1931, il comune potrà altresì provvedere, nell'ambito delle disposizioni vigenti, anche alla formazione e all'istruzione di ulteriori soggetti cui affidare medesimi poteri di controllo e segnalazione .
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti alle forze di polizia.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal gestore del Servizio;
5. Realizzazione di un sistema di videosorveglianza mobile sul territorio comunale capoluogo e rione marina atto ad individuare l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti.

Articolo 34 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 35 - Sistema sanzionatorio

Modalità di applicazione	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
In flagranza	Spostamento dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
In flagranza	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori raccolta pile, medicinali scaduti o cestini gettarifiuti	€ 25,00	€ 500,00
	Abbandono o deposito immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 del DLgs n.152/2006	
Immediata	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Immediata	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tassa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 100,00	€ 500,00
Dopo secondo avviso di infrazione segnalato dal servizio ed in presenza di soggetto incaricato del controllo	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€ 100,00	€ 500,00
Dopo primo avviso ed in presenza di soggetto incaricato del controllo	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 500,00
Dopo due avvertimenti del servizio o degli addetti ad accertamento tramite codice	Esposizione contenitore/i al di fuori della fascia oraria consentita	€ 30,00	€ 100,00
Dopo due avvertimenti del servizio o degli addetti ad accertamento tramite codice	Mancato ritiro del contenitore/i	€ 25,00	€ 50,00
Diretta	Deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori. Multa applicata in aggiunta a quanto previsto da normativa nazionale e regionale per abbandono rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Diretta	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50,00	€ 500,00
Diretta	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100,00	€ 500,00
Diretta o mediante accertamento	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	€ 50,00	€ 500,00
Diretta o mediante	Mancata pulizia dell'area in	€ 100,00	€ 500,00

accertamento	concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo		
Mediante accertamento	Mancata pulizia dell'area al termine delle manifestazioni pubbliche	€ 100,00	€ 500,00
Diretta	Mancata disponibilità di buste e materiale di raccolta per escrementi animali durante il passeggio	€ 25,00	€ 50,00

- a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte 4 del Dlgs 152/2006 e smi – articoli da 254 a 263 – e da altre ulteriori normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del Dlgs 267 /2000 e smi, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L.24/11/1981 n.689 e smi. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L.689/1981 è l'amministrazione comunale.
- b. nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.
- c. nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgenza necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel Dlgs n. 152/2006 e smi o nell'art. 650 del C P, a seconda delle circostanze;
- d. nei confronti dei titolari degli enti e delle imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nei Dlgs 152/2006;

36 -PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CITATI

1. DECRETO MINISTERIALE 08 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. come modificato dal DM del 13/05/2009 ;
2. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
3. DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 2003 n. 194 "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose";
4. LR 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

37 –ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle previsioni di cui all'art.49 dello statuto comunale.

INDICE

<u>TITOLO - 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	2
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 Definizioni	2
Articolo 3 Principi generali di gestione dei rifiuti urbani	3
Articolo 4 Prevenzione della produzione di rifiuti	4
Articolo 5 Classificazione dei rifiuti	4
Articolo 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	5
<u>TITOLO - 2 - SERVIZI DI RACCOLTA</u>	7
Articolo 7 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	7
Articolo 8 Conferimenti	12
Articolo 9 Operazioni di raccolta	13
Articolo 10 Trasporto	13
Articolo 11 Norme specifiche per le raccolte differenziate	13
Articolo 12 Raccolta differenziata della frazione verde	14
Articolo 13 Raccolta differenziata delle pile	14
Articolo 14 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	15
Articolo 15 Ecocentro	15
Articolo 16 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	15
Articolo 17 Pesata dei rifiuti urbani	16
<u>TITOLO - 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO</u>	16
Articolo 18 Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento	16
Articolo 19 Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	16
Articolo 20 Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	17
Articolo 21 Contenitori portarifiuti	17
Articolo 22 Volantinaggio	18
Articolo 23 Mercati	18
Articolo 24 Manifestazioni pubbliche	18
Articolo 25 Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali	18
Articolo 26 Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti	19
Articolo 27 Cantieri su aree pubbliche e private	19
Articolo 28 Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	19
Articolo 29 Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi	20
Articolo 30 Terreni non utilizzati	20
Articolo 31 Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti	20
<u>TITOLO - 4 - DISPOSIZIONI FINALI</u>	21
Articolo 32 Informazione	21
Articolo 33 Vigilanza	21
Articolo 34 Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	21
Articolo 35 Sistema sanzionatorio	22
Articolo 36 Provvedimenti legislativi citati	23
Articolo 37 Entrata in vigore	23
Indice	24